PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

2007/0112(CNS)

3.3.2008

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Relatore per parere: Nickolay Mladenov

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivo della proposta è garantire ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria (di seguito denominati "beneficiari di protezione internazionale) la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti comparabili a quelli dei cittadini UE dopo cinque anni di soggiorno legale, colmando così la lacuna generata dalla direttiva 2004/83/CE. Tale obiettivo è perseguito sopprimendo dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE le eccezioni relative ai beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto, ove necessario, della loro situazione specifica rispetto a quella di altri cittadini di paesi terzi. I beneficiari di protezione internazionale non possono attualmente beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

La proposta dichiara che la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo periodo di tempo rappresenta un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri di residenza. La proposta, il cui obiettivo è modificare la direttiva 2003/109/CE, può considerarsi uno strumento volto a integrare i cittadini di paesi terzi, beneficiari di protezione internazionale, nello Stato membro ospitante e rientra pertanto nella politica dell'immigrazione.

La proposta include quattro elementi chiave:

a) consente ai beneficiari di protezione internazionale di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha riconosciuto loro protezione alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.

b) fissa le condizioni in base alle quali i soggiornanti di lungo periodo, compresi i beneficiari di protezione internazionale, possono esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

c) non prevede alcun meccanismo di trasferimento di responsabilità in materia di protezione ai sensi del diritto comunitario[1].

d) garantisce il rispetto del principio di non respingimento nei casi in cui un beneficiario di protezione internazionale, che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dopo avervi soggiornato per cinque anni.

Alla luce di quanto sopra, il relatore:

a) sostiene l'iniziativa della Commissione europea volta a colmare la lacuna creatasi per via dell'esclusione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione internazionale dal campo di

[1] Le domande di trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono disciplinate dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati concluso in sede di Consiglio d'Europa.

applicazione della direttiva 2003/109/CE.

b) reputa che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE sia ai rifugiati che ai beneficiari di protezione sussidiaria sia importante in relazione al rispetto della parità di trattamento delle persone che beneficiano di protezione internazionale; sottolinea che l'esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria dal campo di applicazione della proposta comporterebbe una maggiore complessità del quadro giuridico e, conseguentemente, una significativa riduzione dei benefici che ci si attendono dalla proposta di direttiva.

c) è favorevole all'inclusione del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno ai fini del computo del periodo di cinque anni di soggiorno, necessario per presentare la richiesta di status di soggiornante di lungo termine.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)	
	(10 bis) Ai sensi della presente direttiva, il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo non implica la revoca o il ritiro dei diritti dei rifugiati o dei beneficiari di protezione internazionale acquisiti in base alla direttiva 2004/83/CE;

PROCEDURA

Titolo	Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale
Riferimenti	COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 9.7.2007
Relatore per parere Nomina	Nickolay Mladenov 12.9.2007
Esame in commissione	5.11.2007 11.2.2008 27.2.2008
Approvazione	27.2.2008
Esito della votazione finale	+: 50 –: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Józef Pinior, Inger Segelström, Marcello Vernola
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Renate Weber